



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 31.07.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI EMERGENZIALI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI TARI CONFERMA TARIFFE ED APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI COVID-19. ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.30**

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Sindaco n. 5 del 27/02/2020.

Fatto l'appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video;

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANN0	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	A
4 - BENASSI CLAUDIO	A	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	P
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **GIAMPAOLO GIOVANELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/03/2020;

Come previsto gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni;

Considerato che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- Il regolamento delle Entrate del proprio Comune , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni che contiene disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge.
- Il regolamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico(TOSAP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni che contiene disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge.
- Il regolamento della Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni che contiene disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge.
-

Considerato che per l'approvazione di aliquote, agevolazioni e disposizioni regolamentari:

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art.107 del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con legge 24/4/2020 n.27 è stato differito al 31/7/2020 il termine per approvare il bilancio di previsione dei Comuni;
- l'art. 138 del D.L. 19/5/2020 n.34, ad oggi in sede di conversione, in attuazione del quale tutti i termini, entro i quali approvare aliquote agevolazioni e regolamenti in materia di tributi comunali sono stati allineati e quindi scadono entro il suddetto termine per approvare il bilancio comunale di previsione;
- l'art. 13, commi 13-bis, 15 e seguenti, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate entro il 14 ottobre e pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento nel portale del federalismo fiscale;
- l'art.14, comma 8, del D.Lgs. 14/3/2011 n.23 che dispone in merito alla pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it delle delibere riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF.

Considerato in merito alla grave emergenza sanitaria:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, sono state adottate diverse disposizioni emergenziali tra le quali: D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato nella GU n.59 del 8/3/2020 riguardante anche la provincia di Modena; D.P.C.M. sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n. n.62 del 9-3-2020; D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020;
- da una parte, detti provvedimenti emergenziali sono diretti ad imporre alle persone il distanziamento sociale attraverso il sostanziale divieto per diversi mesi del corrente anno di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di assoluta urgenza e di salute ed il distanziamento sociale ed il distanziamento sociale;
- d'altra, gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazione alle attività economiche e comunque hanno inciso significativamente sulle attività compromettendone significativamente sulle opportunità di guadagno;
- a dimostrazione del persistere di detta grave situazione continuano ad essere emanate diverse disposizioni emergenziali tra le quali di recente: D.L. 16/05/2020, n. 33, a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. 16/05/2020, n. 125.); D.L. 19/05/2020, n. 34 a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ord. n. 21); D.P.C.M. 26/04/2020 (Pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108); D.P.C.M. 17/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 17/05/2020, n. 126); D.P.C.M. 18/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 18/05/2020, n. 127);
- se è pur vero che le richiamate disposizioni prevedono un allentamento delle misure restrittive previste fino ad aprile c.a. (decretando il passaggio dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2); è altrettanto vero che esse continuano a prevedere in primo luogo misure volte a garantire il distanziamento sociale a tutela della salute delle persone.

Considerato in merito alla conseguente emergenza economico-sociale:

- le citate misure emergenziali a tutela della salute ha determinato, per obbligo di legge o quale conseguenza delle citate disposizione, l'interruzione e la sospensione di diverse attività economiche che si sono viste venir meno la possibilità di guadagno; generando così la crisi di diverse imprese, arti e professioni con ricadute sull'occupazione;
- ciò ha generato una crisi economico finanziaria a carico di diverse categorie di operatori economici, delle persone e delle famiglie;
- diverse associazioni di categoria hanno fatto pervenire alla scrivente amministrazione richieste di agevolazioni fiscali (riduzioni, esenzioni, sospensione dei termini) con riguardo all'applicazione dei propri tributi.

Considerato a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ;
- la successiva Comunicazione integrativa della Commissione Europea del 13/5/2020 n. C-2020/164/03 ad oggetto: "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19";
- Tali disposizioni sono state adottate in attuazione:
 - dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "*Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...*";
 - dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "*Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*";

- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: *“ . Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”*.

Considerato a livello italiano per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti dalla legge agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato - a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 il citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19;
- in particolare, l'art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto *“Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali ”* che dispone: *“1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,agevolazioni fiscali...”*;

Considerando che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: *“1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”*;
- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte;...”*
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: *“non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”*;
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co.2 *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.”*;
- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 *“La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”*;
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, *“ Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1.”*
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché ancora di adempimento

all'obbligo di comunicazione alla Commissione Europea degli aiuti adottati ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;

- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, *"... i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite..."* . ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;
- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano.

Considerato che lo scrivente Ente territoriale intende con il presente atto dare attuazione a tali disposizioni normative italiane e comunitarie adottando e regolando gli aiuti di seguito meglio definiti in termini di agevolazioni fiscali a favore degli operatori economici in difficoltà economico-finanziaria a causa del Covid-19 finanziando gli stessi con risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione.

Considerando che il riconoscimento delle agevolazioni regolate in questa sede è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del TFUE come previsto dal citato art.61, comma 4, del DL n.34/2020.

Considerato che con riferimento all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/4/2020, con cui vengono richiamate e riconfermate le tariffe TARI del 2019 anche per il 2020, con conseguenti entrate pari ad € 325.219,00 ed uscite ad € 325.219,00.
- il tributo è regolato dai commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013 n.147:
- il Regolamento che istituisce e disciplina nel Comune di Montecreto la tassa sui rifiuti TARI, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 06/05/2014 e successive modifiche;
- l'art.107, co. 5 del DL 17/3/2020 n.18, convertito con L.24/4/2020 n.27 dispone: *" I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*
- la delibera n.158 del 5/5/2020 dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) prevede riduzioni e agevolazioni a favore dell'utenza domestica e non domestica;
- con il presente atto lo scrivente Ente intende:
 - approvare specifiche agevolazioni fiscali che, anche indirettamente, vadano a favore di specifiche categorie di operatori economici in difficoltà economico-finanziaria;
 - regolare riduzioni ed agevolazioni anche al fine di dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA;
 - determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura a tali agevolazioni, che si concreta in una mancata entrata da compensarsi con una pari riduzione della spesa;

- riapprovare il quadro generale delle tariffe ai sensi del citato art.177, co.5 del DL n.118/2020, anche al fine: della semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel portale del federalismo fiscale; di una migliore intellegibilità complessiva della manovra fiscale operata dallo scrivente ente a favore dei cittadini e degli operatori di settore.

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Montecreto, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/06/2020, "Tributo comunale sui rifiuti (TARI) Disposizioni emergenziali COVID-19" con cui sono state stabilite il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI con conseguente doppio invio per il 2020;

Prima rata in acconto con scadenza di pagamento al 31/7/2020; per le utenze domestiche importo al 50 % dell'importo dovuto applicando le tariffe 2020 come il 2019, per le utenze non domestiche un' importo pari al 30% dell'importo dovuto applicando le tariffe 2020 come il 2019;
Seconda rata a conguaglio con scadenza il 31/10/2020.

Vista la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti, il comune stabilisce che gli alberghi e gli agriturismi possano rientrare fra le attività riaperte il 18/05/2020, poiché pur essendo legittimati a proseguire l'attività, in questo Comune hanno optato per la chiusura;

Considerate le ricadute negative su tutta la popolazione, in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, nella rata di conguaglio, che avrà scadenza 31/10/2020, verranno applicate le seguenti riduzioni:

1) riduzioni stabilite nella delibera di ARERA n. 158 del 05/5/2020 per le attività rimaste chiuse nell'emergenza COVID, avvalendosi della facoltà di riduzione percentuale della quota variabile anziché dei kd, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria che invece risulterebbe obbligata se venissero ridotti i kd.

La minore entrata dovuta all'applicazione delle riduzioni sulla parte variabile come da delibera ARERA n.158 del 05/05/2020 rimangono a carico del piano economico finanziario che verrà approvato per l'anno 2020 da recuperarsi negli anni 2021-2022 e 2023 ai sensi dell'art.107, comma 5, del DL 17/3/2020 n.18 convertito con modificazioni con L.24/4/2020 n.27, permettendo in tal modo di modulare nel tempo l'onere posto a carico degli utenti;

2) viste le prerogative comunali riconosciute dalla stessa Autorità, ribadite anche al punto 1.1. –*“ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”* per attenuare l'onerosità della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, il Comune di Montecreto ha ritenuto necessario introdurre un'ulteriore riduzione della tassa. In particolare, per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà, a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, riconosce, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, un'ulteriore riduzione TARI da applicare sulla quota variabile, facendosi carico del minor gettito che sarà assicurato con altre risorse del bilancio;

A quanto sopra inteso viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Considerato che:

- il presente atto ha natura - regolamentare;

- lo scrivente Ente ha già approvato il bilancio di previsione con propria delibera n. 3 del 30/04/2020;
- con le disposizioni approvate con il presente atto si incide sul gettito del tributo e conseguentemente dell'entrata relativa prevista in bilancio ed indefinitiva sugli equilibri di bilancio;

- conseguentemente, la manovra operata in questa sede richiede la modifica del bilancio di previsione, adottando le opportune variazioni deliberate con atto contestuale al presente provvedimento, al fine di ripristinare gli equilibri economico-finanziari.

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000.

Considerato il parere favorevole del funzionario responsabile del Settore amministrativo-contabile espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con la seguente votazione, espressa previa chiamata nominale dei Consiglieri presenti:

n. 7 (sette) voti favorevoli

n. 2 (due) astenuti (Bonucci Nadia, Rocchi Giovanni Battista)

nr. 0 (zero) contrari

DELIBERA

con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni, le norme e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

Di stabilire, ai fini dell'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), quanto segue:

Richiamare:

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 16/04/2020 con cui viene approvato lo schema di bilancio di previsione per il 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, con cui vengono riconfermati per l'anno 2020 i coefficienti di produttività fissi e variabili per il calcolo della tariffe TARI, previsti per il 2019 come segue:

- COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99;

- COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

	Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38

4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per arginare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto genericamente valutando che le attività stesse siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.
- la categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale è stato applicato il coefficiente kc massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

PARTE VARIABILE: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

	Categoria e attività	Kd coefficiente potenziale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79

6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.

- la categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale è stato applicato il coefficiente kd massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

7) Di confermare per l'anno 2020 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,5300	37,70
2	0,6200	87,90
3	0,6900	113,10
4	0,7400	138,12
5	0,7900	182,10
6 o più	0,8200	213,50
RESIDENTI IN ALTRI FABBRICATI	0,62	88,00
NON RESIDENTI (2 componenti)		

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,39	0,66
2	Campeggi, distributori carburanti	0,82	1,39
3	Stabilimenti balneari	0,48	1,02
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	0,63
5	Alberghi con ristorante	1,30	2,22
6	Alberghi senza ristorante	0,98	1,65
7	Case di cura e riposo	1,16	1,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	2,10
9	Banche e istituti di credito	1,10	1,81
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	1,80
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	2,22
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	1,49
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,12	1,30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	0,90
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	1,14
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,94	5,00
17	Bar, caffè, pasticceria	2,21	3,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,14	3,64
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,87	3,18
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,68	6,27
21	Discoteche, night club	1,25	2,68

Stabilire e approvare le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

a) riduzione della quota variabile della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd, approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore:

-delle utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19, applicando i criteri previsti dalla Delibera n.158/20 di ARERA, , considerando gli alberghi e gli agriturismi attività riaperte il 18/05/2020, poiché pur essendo legittimati a proseguire l'attività, in questo Comune hanno optato per la chiusura;

-le suddette **riduzioni ARERA sulla quota variabile rimangono a carico del Piano Economico**

Finanziario che verrà approvato per l'anno 2020 da recuperarsi negli anni 2021-2022 e 2023 ai sensi dell'art.107, comma 5, del DL 17/3/2020 N.18 convertito con modificazioni con L.24/4/2020 n.27 come si seguito specificate:

Riduzioni ARERA		
(a carico del PEF che verrà approvato per l'anno 2020 da recuperarsi negli anni 2021-2022 e 2023)		
SU QUOTA VARIABILE		
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 22/03/2020	11 giorni di chiusura	Riduzione del 3,01%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 10/04/2020	30 giorni di chiusura	Riduzione del 8,22%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 26/04/2020	46 giorni di chiusura	Riduzione del 12,60%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 18/05/2020	68 giorni di chiusura	Riduzione del 25%

b) **riduzioni a carico del bilancio del Comune** applicate sulla quota variabile della tassa a favore: delle utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid.19, considerando gli alberghi e gli agriturismi attività riaperte il 18/05/2020, poiché pur essendo legittimati a proseguire l'attività, in questo Comune hanno optato per la chiusura:

RIDUZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE SU QUOTA VARIABILE		
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 22/03/2020	11 di chiusura	Riduzione del 66,99%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 10/04/2020	30 giorni di chiusura	Riduzione del 61,68%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 26/04/2020	46 giorni di chiusura	Riduzione del 57,40%
ATTIVITA' chiuse dal 11/03/2020 al 18/05/2020	68 giorni di chiusura	Riduzione del 45%

c) per le suddette riduzioni in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 06/05/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il cumulo con altre riduzioni previste dal citato regolamento;

1. Condizioni generali per usufruire delle agevolazioni previste dal presente atto oltre al rispetto delle condizioni particolari stabilite ai punti precedenti:

- Le agevolazioni sopra riportate sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per ogni singola impresa,
- Le agevolazioni sopra riportate non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- Al fine del calcolo dei limiti d'importo sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti da altri enti pubblici o privati;
- Le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- Le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;
- Per gli aiuti concessi con le agevolazioni fiscali sopra riportate, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;
- La concessione delle agevolazioni di cui al presente atto è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni della medesima Commissione riportate in premessa alle quali si rinvia;
- di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione non espressamente indicata nel presente provvedimento;
- di dare atto e disporre in merito al finanziamento delle agevolazioni previste con il presente atto:
 - Quanto ad euro 6.500,00 a copertura delle riduzioni ARERA saranno a carico del piano economico finanziario che verrà approvato per l'anno 2020 da recuperarsi negli anni 2021-2023

ai sensi dell'art.107, comma 5, del DL 17/3/2020 N.18 convertito con modificazioni con L.24/4/2020 n.2.

- Quanto ad euro 11.000,00 le risorse economiche sono interamente finanziate - nell'ambito del proprio bilancio di previsione per l'anno in oggetto ed è stato creato apposito capitolo in uscita da compensarsi con la minore entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni;

- di procedersi, con separato atto contestuale al presente provvedimento, alla modifica del bilancio di previsione, adottando le opportune variazioni, al fine di ripristinare gli equilibri economico-finanziari per tener conto di quanto in questa sede disposto.

Di disporre che i competenti uffici comunali provvedano a porre in essere le attività e gli adempimenti in merito agli obblighi di registrazione, di responsabilità e di monitoraggio di cui alla sezione 4 della Comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 come prescritto ai sensi degli artt. 61,62 e 63 ed in generale dal D.L. 19/5/2020 n.34 al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente atto.

Di prendere di atto che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione con nr. 7 (sette) voti favorevoli, astenuti nr. 2 (due) (Bonucci Nadia, Rocchi Giovanni Battista), contrari nr. 0 (zero) su chiamata nominale dei Consiglieri presenti per la necessità di consentire l'immediata applicazione operativa delle disposizioni introdotte con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 22/08/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI**